

2018 - 42070 / 126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 90
approvata il 2 maggio 2018

DETERMINAZIONE: SITO LAGHETTI FALCHERA, CODICE ANAGRAFE 2516, LOCALITA' FALCHERA AREA PE12. PRESA D'ATTO DELLA CERTIFICAZIONE DI ARPA DI AVVENUTA BONIFICA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 25 marzo 2016 con cui è stato espresso assenso all'esecuzione degli interventi di cui al progetto di bonifica ex art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la nota di BORSETTO del 10/6/2016 (nostro protocollo n. 5393 del 17/6/2016) con la quale è stata comunicata l'ultimazione degli interventi di bonifica dell'area ed è stato presentato il Piano di Caratterizzazione ex art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere di Arpa Piemonte prot. n. 66898 del 4/8/2016 (nostro protocollo n. 6925 del 10/8/2016), richiesto con nostra nota del 20/6/2016 n. prot. 5403, che indica alcune prescrizioni per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione previste nel Piano presentato.

Vista la comunicazione di BORSETTO del 29/9/2016 (nostro protocollo n. 8848 del 12/10/2016) con la quale è stato dato riscontro alle prescrizioni di Arpa ed è stata comunicata la date delle attività in campo di collaudo per effettuare in contraddittorio il campionamento.

Vista la comunicazione di BORSETTO del 17/5/2017 (nostro protocollo n. 4873 del 26/5/2017) con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica inerente gli accertamenti effettuati in contraddittorio ai fini del rilascio della certificazione.

Considerato che i monitoraggi della falda condotti da BORSETTO sull'area hanno restituito una situazione di contaminazione per composti volatili presumibilmente proveniente dall'esterno del sito e che la stessa società ha presentato un elaborato di Analisi di Rischio quale allegato alla comunicazione del 17/5/2017.

Vista la nostra richiesta di pareri agli Enti, con nota n. 5061 del 31/5/2017, per l'approvazione dell'Analisi del Rischio presentata.

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino n. prot. 90592 del 24/7/2017, nostro protocollo n. 6938 del 31/7/2017, che prende atto delle risultanze dell'Analisi del Rischio presentata e rileva la necessità della prosecuzione del monitoraggio della falda.

Visto il parere tecnico di Arpa Piemonte n. prot. 83459 del 28/9/2017, nostro protocollo n. 8864 del 6/10/2017, che ritiene accettabili le conclusioni espresse nell'Analisi di Rischio presentata, rimandando invece ad una valutazione da parte di ASL sul percorso di esposizione caratterizzato dal possibile contatto con l'acqua sotterranea degli operatori responsabili della manutenzione delle aree verdi in occasione dell'irrigazione delle stesse con acque emunte.

Considerato che il predetto parere evidenzia comunque la necessità della prosecuzione

del monitoraggio della falda.

Vista la comunicazione di Arpa Piemonte n. protocollo 95482 del 3/11/2017, trasmessa via PEC solo in data 24/1/2018 per un inconveniente dovuto a cause tecniche, nostro protocollo n. 770 del 25/1/2018.

Considerato che la Relazione Tecnica, datata 26/10/2017, trasmessa con la predetta comunicazione, costituisce relazione di collaudo degli interventi di bonifica realizzati sull'area.

Considerato che nella predetta relazione, che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale e ne fa parte integrante, viene relazionato in merito a tutte le attività di controllo effettuate dall'Agenzia e vengono valutati raggiunti positivamente gli obiettivi di bonifica approvati, consistenti nelle CSC e nei Valori di Fondo naturale determinati per l'area del sito.

Visto che Arpa indica non sia possibile al momento stabilire la necessità di attivare un procedimento di bonifica a carico delle acque di falda e che pertanto sia necessario proseguire il monitoraggio della stessa, come già ribadito nel precedente parere del 28/9/2017.

Ritenuto necessario prendere atto che la relazione tecnica di Arpa Piemonte del 26/10/2017, ai sensi dell'art. 242-bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., costituisce certificazione di avvenuta bonifica del suolo.

Visto il parere di ASL del 5 aprile 2018, nostro protocollo n. 3171 del 10 aprile 2018, che prende atto della relazione di collaudo di Arpa Piemonte dalla quale non emergono elementi per giustificare l'attivazione di interventi di bonifica per la falda.

Considerato che nel predetto parere di ASL viene confermata, come da Arpa Piemonte, la necessità di mantenere attivo il monitoraggio della falda e viene valutata approvabile l'analisi di rischio presentata.

Considerato che per quanto concerne la valutazione del percorso di esposizione caratterizzato dal possibile contatto con l'acqua sotterranea degli operatori responsabili della manutenzione delle aree verdi in occasione dell'irrigazione delle stesse con acque emunte, nel parere di ASL viene indicato che le assunzioni fatte risultano cautelative ma non è possibile al momento proporre raccomandazioni sulle attività manutentive non essendo queste al momento definite in dettaglio.

Ritenuto pertanto necessario rimandare la definizione di raccomandazioni più dettagliate sulle modalità di esecuzione delle attività di manutenzione delle aree verdi ad una fase in cui sarà stabilito come si intenderà eseguire tali attività.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** della Certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo da parte di Arpa Piemonte con la relazione trasmessa con nota n. protocollo 95482 del 3/11/2017 (nostro protocollo n. 770 del 25/1/2018);
- 2) **di richiedere** la prosecuzione dei monitoraggi della falda che dovranno essere condotti con cadenza semestrale in corrispondenza dei momenti di massimo innalzamento della superficie piezometrica e dovranno avere una durata di 5 anni. Nel caso in cui i risultati delle analisi sui campioni prelevati dovessero evidenziare un innalzamento delle concentrazioni rispetto ai valori sino ad ora riscontrati, dovrà essere incrementata la frequenza di monitoraggio adottando un intervallo trimestrale al fine di valutare la necessità di eventuali interventi. Nel caso l'innalzamento delle concentrazioni dovesse rientrare nei valori attesi, la frequenza potrà essere riportata ad intervalli semestrali. Il set analitico dovrà essere quello già adottato nei monitoraggi sino ad ora condotti. Al termine dei 5 anni di monitoraggio prescritti dovrà essere presentata una relazione finale descrittiva dei risultati ottenuti; se la qualità delle acque di falda durante il periodo del monitoraggio non avrà presentato sostanziali differenze rispetto al quadro ambientale assunto come riferimento nell'analisi di rischio il monitoraggio potrà essere concluso previo parere di Arpa Piemonte. In caso contrario dovrà essere sottoposta agli Enti una proposta operativa per la gestione della situazione ambientale riscontrata;
- 3) **di richiedere** che nel momento in cui sarà definita la modalità di manutenzione delle aree verdi in relazione all'attività di irrigazione, dovrà essere presentata una relazione che valuti l'esposizione degli operatori al contatto dermico con le acque sotterranee. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla valutazione di ASL al fine di definire le raccomandazioni del caso per tali attività. Tale relazione dovrà essere presentata non appena definite le modalità manutentive delle aree verdi e comunque, al più tardi, contestualmente alla relazione conclusiva dei monitoraggi quinquennali prescritti;
- 4) **di dichiarare** positivamente concluso il procedimento di bonifica e che in conformità al comma 6 dell'art. 242-bis, conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione

del suolo e i valori di fondo naturale approvati da Arpa Piemonte, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

- 5) **di trasmettere** la presente determinazione a BOR.SET.TO. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL Città di Torino, Comune di Torino – Servizio Gestione Grandi Opere e Divisione Urbanistica e Territorio, Società Investire sgr spa;
- 6) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 7) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 8) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF



Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- comunicazione di Arpa Piemonte del 3/11/2017 n. protocollo 95482 (nostro protocollo n. 770 del 25/01/2018)
- parere di Città Metropolitana di Torino n. prot. 90592 del 24/7/2017, nostro protocollo n. 6938 del 31/7/2017
- parere tecnico di Arpa Piemonte n. prot. 83459 del 28/9/2017, nostro protocollo n. 8864 del 6/10/2017
- parere tecnico di ASL del 5/4/2018, nostro protocollo n. 3171 del 10/4/2018